

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di modifica ad esistente impianto di trattamento rifiuti organici con l'inserimento di una sezione di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da Fossano. Proponente San Carlo s.r.l. Fossano. Giudizio di compatibilità ambientale ex L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto dei pareri e delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 15 luglio 2008, del 18 dicembre 2008 e del 16 giugno 2009.

(omissis)

La Giunta Provinciale

Delibera

1. Di considerare le premesse parte integrante della presente Deliberazione.
2. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di modifica ad esistente impianto di trattamento di rifiuti organici con l'inserimento di una sezione di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel Comune di Fossano (CN), presentato da parte della Ditta San Carlo S.r.l. con sede in Fossano, Fraz. Loreto 9/1, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito esplicitate. Gli interventi in progetto paiono compatibili con la conservazione delle componenti ambientali presenti sull'area di intervento e non ne pregiudicano in modo significativo né permanente l'integrità, dato atto che il sito è già attualmente destinato al trattamento di rifiuti organici ed è prevista un'integrazione di processo rispetto alle attuali fasi di compostaggio e maturazione dei rifiuti trattati.
3. Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - il rispetto delle previsioni progettuali e delle prescrizioni relative alla realizzazione dell'impianto devono essere certificate con verbale di regolare esecuzione, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, redatto da tecnico iscritto ad Albo professionale competente ed attestante l'effettiva rispondenza ai requisiti tecnici previsti dalle normative vigenti. La certificazione di cui sopra deve essere inviata, unitamente alla documentazione attestante la disponibilità, le caratteristiche e la provenienza dei rifiuti da alimentare al processo di digestione anaerobica, mediante lettera raccomandata A.R., all'Assessorato Ambiente della Provincia, al Comune di Fossano e all'A.R.P.A. - Dipartimento provinciale di Cuneo, per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;

- deve essere condotta, durante il primo anno di attività dell'impianto di digestione anaerobica, con cadenza trimestrale, una campagna di monitoraggi atti a verificare il livello di emissioni odorigene collegate all'attività medesima secondo modalità da concordarsi preliminarmente con Arpa - Dipartimento provinciale di Cuneo. Al termine dei quattro trimestri si dovrà relazionare circa i risultati ottenuti, confrontandoli con le analisi odorimetriche eseguite prima della realizzazione degli impianti in progetto, al fine di valutare l'efficienza di abbattimento delle emissioni odorigene degli interventi realizzati o la necessità di eventuali ulteriori interventi mitiganti (es. chiusura zona di maturazione ed aspirazione delle arie, aumento dei ricambi d'aria nelle aree già captate, implementazione dei biofiltri). La relazione di che trattasi dovrà essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, all'ASL CN1 - Servizio Igiene Pubblica ed al Comune di Fossano;
 - al fine di incrementare il recupero termico dell'impianto, il proponente deve prevedere la possibilità di utilizzare calore residuo fino al raggiungimento del completo recupero;
 - a seguito della messa in esercizio degli impianti in progetto deve essere effettuato un monitoraggio delle emissioni odorigene;
 - in linea con le MTD di settore le emissioni in uscita dai biofiltri devono essere mantenute a valori inferiori a 300 UO/m³;
 - nel caso in cui le problematiche connesse alle emissioni odorigene provenienti dall'impianto persistessero anche dopo l'introduzione della sezione di digestione anaerobica, dovranno essere attuati interventi atti a mitigare tale occorrenza (ad esempio chiusura del capannone di maturazione del compost, chiusura dei biofiltri, introduzione di sistemi di abbattimento sul camino E8);
 - approfondimento di alcune criticità riscontrate, in particolare in relazione ai parametri di progetto dell'impianto di depurazione, approfondimento che dovrà avvenire sia preliminarmente alla realizzazione dell'impianto sia mediante monitoraggio mensile nei primi mesi di attività dello stesso;
 - il recupero delle frazioni energetiche che allo stato attuale del progetto verrebbero dissipate sia sostenibile economicamente oltretutto auspicabile ambientalmente e che la sinergia energetica dell'impianto in questione con realtà industriali limitrofe debba essere percorsa ed opportunamente indagata dai soggetti territorialmente interessati ed istituzionalmente coinvolti;
 - le acque meteoriche raccolte da coperture e superfici pavimentate dovranno essere ricondotte alla rete raccolta interna acque bianche e alla vasca di accumulo come previsto in progetto, evitando in modo assoluto qualunque dispersione incontrollata verso la scarpata di valle;
 - il punto di scarico in vallecchia dovrà essere realizzato con piccola platea in pietrame, mentre il pozzetto posto a monte dello scarico dovrà essere di dimensioni tali da essere ispezionabile;
 - non dovranno essere scaricati materiali in direzione delle scarpate sottostanti.
4. Di dare atto dei pareri e delle autorizzazioni espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte

nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 15 luglio 2008, del 18 dicembre 2008 e del 16 giugno 2009, conservati agli atti dell'Ente.

5. Di dare atto altresì che il presente provvedimento costituisce, ove occorra, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 387/2003, variante allo strumento urbanistico (P.R.G.C.) del Comune di Fossano in quanto l'impianto, nonché le opere connesse, e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dello stesso sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. E' fatto altresì obbligo, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del D. Lgs 387/03, al soggetto esercente la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.
6. Di dare atto, in particolare, del parere igienico sanitario espresso dal rappresentante dell'ASL CN 1, favorevole alla realizzazione dell'intervento con la seguenti condizioni:
 - a seguito della messa in esercizio degli impianti in progetto deve essere effettuato un monitoraggio delle emissioni odorigene;
 - in linea con le MTD di settore le emissioni in uscita dai biofiltri dovranno essere mantenute a valori inferiori a 300 UO/m³;
 - nel caso in cui le problematiche connesse alle emissioni odorigene provenienti dall'impianto persistessero anche dopo l'introduzione della sezione di digestione anaerobica, dovranno essere attuati interventi atti a mitigare tale occorrenza (ad esempio chiusura del capannone di maturazione del compost, chiusura dei biofiltri, introduzione di sistemi di abbattimento sul camino E8;
7. Di approvare il progetto inoltrato dalla Ditta San Carlo S.r.l. con sede in Fossano, Fraz. Loreto 9/1, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. di modifica ad esistente impianto di trattamento di rifiuti organici con l'inserimento di una sezione di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel Comune di Fossano (CN), nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
8. Di rinviare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex D.Lgs 152/06 e s.m.i. a successiva Determinazione del Dirigente del Settore Tutela Ambiente da adottare in seguito alla presentazione di quanto richiesto al precedente punto n. 3 del deliberato;
9. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente opportuni per l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio degli interventi in progetto;
10. Di prescrivere che, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta San Carlo S.r.l. deve presentare al Comune di Fossano debita istanza per l'ottenimento del permesso di costruire ex DPR 380/01 e s.m.i.;

11. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui ai punti 4. e 5., sono rilasciate:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al predetto punto 3., di quella esplicitata al precedente punto 5, nonché di quelle formulate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
12. Di stabilire che eventuali modifiche al progetto definitivo, come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all'esame dell'autorità competente alla VIA, pena l'inefficacia del presente provvedimento.
13. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e di stabilire di conseguenza, a tal fine, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
14. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.
15. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.
16. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.
17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all'art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.
18. Di dichiarare il presente provvedimento, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, perchè – ai sensi dell'art 12, c. 1 D.Lgs 387/03 – la realizzazione di impianti di produzione energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili è considerata di pubblica utilità, indifferibile ed urgente.

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e

s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati (omissis)